

ACCORDO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,
tra la Static di Trieste s.r.l. e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"
per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale

anno 2014

.....

L'anno 2014, il giorno 26 del mese di marzo, in TRIESTE

TRA

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina (di seguito Azienda) nella sua qualità di Azienda capofila dell'Area Vasta Giuliano - Isontina, con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 00052420320, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Nicola DELLI QUADRI,

E

La Static di Trieste s.r.l., con sede in Trieste, via Udine 11, nella persona della legale rappresentante sig.ra Patrizia Sitter, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che la Static di Trieste s.r.l., di seguito struttura, è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento Prot. 53250-11/GEN.IV.1.D.6 dd.02/12/2011, rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina";
2. Che alla predetta struttura è stato concesso l'accreditamento definitivo a pieno titolo per la durata di anni tre, a decorrere dal 11 ottobre 2012, di cui al decreto n. 216/DC, dd. 14 marzo 2013, per l'erogazione di prestazioni per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di:

➤ **Medicina fisica e Riabilitazione**

3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
5. Che la D.G.R. 10.1.2014, n. 27, - con la quale è stato approvato l'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale - prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;
6. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate sono quelle definite nel nomenclatore regionale di cui alle DD.GG.RR. 17.3.2006, n. 531 e s.m.i; 3.7.2009, n. 1535; 15.11.2012, n. 1977; 28.12.2012, n. 2349; 20.12.2013, n. 2431, relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera e alle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché del D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda per i servizi sanitari.

Articolo 1
Oggetto del contratto

1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alla seguente branca specialistica:

➤ **Medicina fisica e Riabilitazione**

Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, la struttura e l'Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili nell'anno 2014 dalla struttura non potrà superare il tetto massimo di **€ 437.682,00**;
2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i seguenti volumi di attività:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	Numero minimo prestazioni	Budget complessivo
Medicina fisica e riabilitazione	visita fisiatrica (prima visita/visita di controllo),	700	€ 437.682,00
	rieducazione motoria individuale 60, rieducazione motoria individuale 30, training deambulatori e del passo, massoterapia per drenaggio linfatico, mobilizzazione vertebrale, mobilizzazione articolare	7.500	
	rieducazione motoria di gruppo	2.500	
	elettroterapia antalgica (diadinamica , interferenziali), elettroterapia antalgica (tens), ultrasuonoterapia, laser terapia antalgica, altre prestazioni (magnetoterapia...)	7.500	

3. La struttura garantisce l'effettuazione delle prestazioni previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia.
4. Primariamente la struttura è tenuta all'esecuzione delle prestazioni, di cui all'allegato prospetto, richieste dai fisiatri delle Strutture Semplici Dipartimentali di Riabilitazione dei Distretti. Tale attività è prioritaria e il relativo fondo può essere incrementato a scapito di quello residuale lasciato a disposizione dei medici di famiglia, qualora le richieste dei Distretti fossero superiori alle previsioni. Il fondo a disposizione dei Distretti determina una specifica agenda di prenotazioni, che non può mai essere chiusa. Qualora il fondo messo a disposizione dei Distretti non fosse completamente utilizzato, il residuale potrà essere utilizzato a copertura delle prescrizioni dei MMG e degli ortopedici AUOTS.
5. In base ai criteri di appropriatezza le prestazioni richieste dai medici specialisti e dai MMG, come "brevi" (codice "B"), devono essere erogate entro 10 giorni lavorativi, quelle "differite" (codice "D") entro 30 giorni lavorativi.
6. La struttura si impegna altresì ad erogare le prestazioni su prescrizione dei MMG e dei propri specialisti fisiatri/ortopedici. Per fratture con disabilità minimali segmentarie (es: fratture di polso), al medico specialista ortopedico ospedaliero, qualora ritenuto di dover attivare rapidamente un percorso riabilitativo, è data facoltà di prescrivere esclusivamente la prestazione di rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale -codice 93.11.4.

Le prescrizioni saranno pertanto indicativamente ripartite secondo i tetti riportati nella seguente tabella:

Prescrizioni MMG, fisiatri/ortopedici operanti nella struttura e ortopedici AUOTS	70 %
Prescrizioni distrettuali	30 %



7. La struttura si impegna ad effettuare, su prenotazione CUP, un numero minimo di 700 visite fisiatriche nell'arco dell'anno ed a far sì che le prestazioni ambulatoriali siano prioritariamente effettuate presso il proprio Istituto, pur nella libera scelta dell'assistito.
8. La struttura si rende disponibile a collaborare con i Distretti nella definizione e/o sperimentazione di nuovi percorsi riabilitativi per soggetti affetti da specifiche patologie.
9. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private



accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo.

10. La struttura si impegna a trasmettere su supporto informatico i reports mensili dell'attività dell'anno in corso, suddivisi per codice di attività.
11. In mancanza di tariffa analoga alla TUC per la specialistica ambulatoriale, la stessa verrà corrisposta in base a quanto effettivamente riconosciuto dalla Regione di provenienza del paziente;
12. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.

Articolo 3

Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative alle prestazioni oggetto del presente contratto;
2. La struttura garantisce che l'attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità;
3. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda;
4. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto;
5. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale, per gli adempimenti di competenza;
6. La struttura si impegna a comunicare all'Azienda per i servizi sanitari e alla Direzione centrale i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;
7. La struttura si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto;

Articolo 4

Controlli e debito informativo

1. La struttura si impegna a trasmettere all'Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali;
2. L'Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla struttura con le modalità previste dalla specifica normativa di settore;
3. L'Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura per verificare il rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi;
4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto;
5. L'Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell'ambito del controllo delle prestazioni.

Articolo 5

Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

Si applicano le modalità e i termini previsti dall'art. 8 dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 27/2014.

Articolo 6

Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2014, con decorrenza a partire dal 01 gennaio 2014 e scadenza al 31 dicembre 2014;
2. Fino alla stipula del successivo contratto, che decorre dal 01 gennaio 2015, il contenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato;
3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo;
4. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.



Articolo 7
Risoluzione anticipata del contratto

1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale;
2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell'Azienda, qualora la struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
 - mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 3, dell'art. 4, del presente contratto;
 - inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
 - impedimento ai controlli esercitati dall'azienda, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
 - interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget
 - mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere
3. L'inadempimento della struttura determina il diritto dell'Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.

Articolo 8
Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

1. La struttura si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte;
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall'art. 6 dell'Accordo approvato con la D.G.R. n. 27/2014;
3. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all'Azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c..

Articolo 9
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 10
Foro competente


La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 11
Norma di rinvio


Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

Per l'Azienda per i servizi sanitari
Il Direttore generale
Dott. Nicola DELLI QUADRI



Per la Struttura
Il legale rappresentante
Sig.ra Patrizia SITTER



PROT 14964 - 630 II 3 c.2

12 8 MAR 2014

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:09:10

IMPRONTA: 0228BDE9CBD55B3B3B8423C47EFF33232606156843E6AA3D736A7EDDD973C606
2606156843E6AA3D736A7EDDD973C6069FE9D719844C27F355A0EC8C425C7ABC
9FE9D719844C27F355A0EC8C425C7ABC0AB181AEB0ECD37372F0112200DF47F8
0AB181AEB0ECD37372F0112200DF47F8D08F950D3274E9F7AF1E5E9072C738D3

NOME: CRISTINA TURCO

CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:29:49

IMPRONTA: 11C6A993AD99158DB79DD1DF055263A18908815239ED5711EAB5F350C9F07286
8908815239ED5711EAB5F350C9F0728636C6B49870D25D1FB5C78E93FFBAC110
36C6B49870D25D1FB5C78E93FFBAC1104D4D16A5DEDA66B15F3B41B9D8AD1408
4D4D16A5DEDA66B15F3B41B9D8AD140810D284AED1A46EABC178976FA2513FA5

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 23/12/2014 17:05:33

IMPRONTA: 1B5A2BCCA6B671176E720133954C1D343A80EA17F1A03F8D8430181AA9E70702
3A80EA17F1A03F8D8430181AA9E707026B8A25F05C59EEB5826BF3F058959D3F
6B8A25F05C59EEB5826BF3F058959D3FCC88CEDE68A47503974173B4562CE2A2
CC88CEDE68A47503974173B4562CE2A2AD652979A8ABC06A3E52CB368F3B4676

ACCORDO INTEGRATIVO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,
tra la Static di Trieste s.r.l. e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"
per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale

anno 2014

.....

L'anno 2014, il giorno 25 del mese di novembre, in TRIESTE

TRA

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina (di seguito Azienda) nella sua qualità di Azienda capofila dell'Area Vasta Giuliano - Isontina, con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 00052420320, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Nicola DELLI QUADRI,

E

La Static di Trieste s.r.l., con sede in Trieste, via Udine 11, nella persona della legale rappresentante sig.ra Patrizia SITTER, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che la Static di Trieste s.r.l., di seguito struttura, è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento Prot. 53250-11/GEN.IV.1.D.6 dd.02/12/2011, rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina";
2. Che alla predetta struttura è stato concesso l'accreditamento definitivo a pieno titolo per la durata di anni tre, a decorrere dal 11 ottobre 2012, di cui al decreto n. 216/DC, dd. 14 marzo 2013, per l'erogazione di prestazioni per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di:

➤ **Medicina fisica e Riabilitazione**

3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
5. Che la D.G.R. 10.1.2014, n. 27, - con la quale è stato approvato l'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale - prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;
6. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate sono quelle definite nel nomenclatore regionale di cui alle DD.GG.RR. 17.3.2006, n. 531 e s.m.i; 3.7.2009, n. 1535; 15.11.2012, n. 1977; 28.12.2012, n. 2349; 20.12.2013, n. 2431, relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera e alle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché del D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva.
7. Che in data 06.03.2014 è stato stipulato l'Accordo di Area Vasta Giuliano-Isontina per l'utilizzo delle risorse di cui all'accordo triennale per il periodo 2014-2016 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative, ASSOSALUTE e ANISAP del Friuli Venezia Giulia, come da D.G.R. n. 27 del 10.01.2014;
8. Che l'Accordo di cui al precedente paragrafo ha riservato la somma di euro 44.692,00, da utilizzarsi nel corso dell'ultimo trimestre 2014, a copertura di prestazioni con alta lista d'attesa oppure elevata fuga extra-regionale;

9. Che in data 26 marzo 2014, è stato stipulato l'Accordo tra la Static di Trieste e l'Azienda, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione;
10. Che in data 06.10.2014 è stato stipulato l'Accordo di Area Vasta Giuliano-Isontina per il pieno utilizzo delle risorse di cui all'Accordo triennale per il periodo 2014-2016, come da D.G.R. n. 27 del 10.01.2014;
11. Che l'Accordo di cui al precedente paragrafo ha provveduto a distribuire le risorse oggetto di riserva come sopra specificato.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda per i servizi sanitari.

Articolo 1
Oggetto del contratto

1. Ferme restando le condizioni contrattuali pattuite nell'Accordo stipulato in data 26 marzo 2014, la struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alla seguente branca specialistica:

➤ **Medicina fisica e Riabilitazione**

Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, la struttura e l'Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili nell'anno 2014 dalla struttura non potrà superare il tetto massimo di **€ 437.682,00**, elevato a seguito dei provvedimenti espressi in premessa, come segue:

€ 437.682,00 (risorse assegnate con D.G.R. n. 27/2014, integrate "residui vecchi accreditati")
 € 7.100,00 (risorse assegnate *una tantum* ai sensi dell'Accordo di Area Vasta dd. 06.10.2014)
€ 444.782,00 complessivi per l'anno 2014

2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i seguenti volumi di attività:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	Numero minimo prestazioni	Budget complessivo
Medicina fisica e riabilitazione	visita fisiatrica (prima visita/visita di controllo),	700	€ 444.782,00
	rieducazione motoria individuale 60, rieducazione motoria individuale 30, training deambulatori e del passo, massoterapia per drenaggio linfatico, mobilizzazione vertebrale, mobilizzazione articolare	7.500	
	rieducazione motoria di gruppo	2.500	
	elettroterapia antalgica (diadinamica, interferenziali), elettroterapia antalgica (tens), ultrasuonoterapia, laser terapia antalgica, altre prestazioni (magnetoterapia...)	7.500	

3. La struttura garantisce l'effettuazione delle prestazioni previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia.
4. Primariamente la struttura è tenuta all'esecuzione delle prestazioni, di cui all'allegato prospetto, richieste dai fisiatri delle Strutture Semplici Dipartimentali di Riabilitazione dei Distretti. Tale attività è prioritaria e il relativo fondo

può essere incrementato a scapito di quello residuale lasciato a disposizione dei medici di famiglia, qualora le richieste dei Distretti fossero superiori alle previsioni. Il fondo a disposizione dei Distretti determina una specifica agenda di prenotazioni, che non può mai essere chiusa. Qualora il fondo messo a disposizione dei Distretti non fosse completamente utilizzato, il residuale potrà essere utilizzato a copertura delle prescrizioni dei MMG e degli ortopedici AUOTS.

- In base ai criteri di appropriatezza le prestazioni richieste dai medici specialisti e dai MMG, come "brevi" (codice "B"), devono essere erogate entro 10 giorni lavorativi, quelle "differite" (codice "D") entro 30 giorni lavorativi.
- La struttura si impegna altresì ad erogare le prestazioni su prescrizione dei MMG e dei propri specialisti fisiatrici/ortopedici. Per fratture con disabilità minimali segmentarie (es: fratture di polso), al medico specialista ortopedico ospedaliero, qualora ritenuto di dover attivare rapidamente un percorso riabilitativo, è data facoltà di prescrivere esclusivamente la prestazione di rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale -codice 93.11.4.

Le prestazioni saranno pertanto indicativamente ripartite secondo i tetti riportati nella seguente tabella:

Prescrizioni MMG, fisiatrici/ortopedici operanti nella struttura e ortopedici AUOTS	70 %
Prescrizioni distrettuali	30 %

- La struttura si impegna ad effettuare, su prenotazione CUP, un numero minimo di 700 visite fisiatriche nell'arco dell'anno ed a far sì che le prestazioni ambulatoriali siano prioritariamente effettuate presso il proprio Istituto, pur nella libera scelta dell'assistito.
- La struttura si rende disponibile a collaborare con i Distretti nella definizione e/o sperimentazione di nuovi percorsi riabilitativi per soggetti affetti da specifiche patologie.
- La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo.
- La struttura si impegna a trasmettere su supporto informatico i reports mensili dell'attività dell'anno in corso, suddivisi per codice di attività.
- In mancanza di tariffa analoga alla TUC per la specialistica ambulatoriale, la stessa verrà corrisposta in base a quanto effettivamente riconosciuto dalla Regione di provenienza del paziente;
- Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.

Articolo 3 Decorrenza e durata

- Il presente contratto ha durata per l'anno 2014, con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2014;
- Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo;
- Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.

Articolo 4 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 5 Foro competente

La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.


Articolo 6 Norma di rinvio




Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

Per l'Azienda per i servizi sanitari
Il Direttore generale
Dott. Nicola DELLI QUADRI



Per la Struttura
Il legale rappresentante
Sig.ra Patrizia SITTER



Prot. n. GEN 11/3 C2 N. 0060 753

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:10:14

IMPRONTA: A5017E3AF0D79648D77DB19417721C76282F708072258E2C1E0795D693391077
282F708072258E2C1E0795D693391077AEB86298D5BF7BAFCF21D596E403C168
AEB86298D5BF7BAFCF21D596E403C168BBC339C8C016362DC73B54A5D10BC2C6
BBC339C8C016362DC73B54A5D10BC2C6641F9D92E18E8AA9F0A1847F1DC7BD4F

NOME: CRISTINA TURCO

CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:30:53

IMPRONTA: 35370776948663952834ED1631B94FA6184EA76D7D87A680EB059A603C64AF66
184EA76D7D87A680EB059A603C64AF66D37C606546927EB5E29DFF654BAAB988
D37C606546927EB5E29DFF654BAAB9883C11697B5FEA9E48F70E50A2847AC597
3C11697B5FEA9E48F70E50A2847AC5979D325DFF2A8A65BD7086237AC625FFF7

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 23/12/2014 17:07:32

IMPRONTA: 255536A8E375DD06EC2A99069C2FB122D194838335F67FB9A7F0D705DE8FB7F3
D194838335F67FB9A7F0D705DE8FB7F3BFC789A0DB8D9B6974E596F6EE6A51BA
BFC789A0DB8D9B6974E596F6EE6A51BA93FA0FB94AE66443A58D1C5DF865C62C
93FA0FB94AE66443A58D1C5DF865C62C9FB1390B7A146F0AE60A6B93354D2CD7